

COVID-19 – DISCIPLINA EMERGENZIALE

PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Il Decreto Rilancio ha introdotto l'art. 38-*quater*, che è andato a riscrivere la disciplina in tema di applicazione del principio della continuità aziendale ai bilanci 2019 e 2020 già contenuta all'art. 7 del D.L. 23/2020.

« **Art. 38 quater** – *(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)*

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui **esercizio** è stato **chiuso** entro il **23 febbraio 2020** e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata **non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al **31 dicembre 2020**, la **valutazione** delle voci e della **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle **risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Ambito di applicazione della norma

Soggetti

Da un punto di vista soggettivo, la norma riguarda i soggetti che per la redazione del bilancio di esercizio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali.

Sono esclusi i soggetti che applicano gli IAS.

La norma si applica anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo, che abbia usufruito della deroga nel proprio bilancio.

Bilanci di esercizio

La norma si applica ai bilanci d'esercizio:

- chiusi al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (bilanci 2019)
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (bilanci che chiudono ad esempio al 30 giugno 2020)

- in corso al 31 dicembre 2020 (bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Disciplina emergenziale

L'art. 38-quater offre la possibilità di esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale di cui all'art. 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.

La *ratio* della disposizione è quella di evitare che un'applicazione ferrea dei principi di valutazione del bilancio possa enfatizzare gli effetti negativi, con aggravio delle informative di bilancio, effetti che potrebbero essere solo provvisori e connessi alla contingenza pandemica.

Presupposti di applicazione

Riferimento all'esercizio precedente

Si può applicare la deroga se nel bilancio dell'esercizio precedente la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'OIC 11.

Con riferimento ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 la società può applicare la deroga prevista dal comma 2 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 qualora:

- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei par. 21 e 22 dell'OIC 11, senza che la società si fosse già avvalsa in tale bilancio della deroga;
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era già avvalsa in tale bilancio della deroga.

Obbligo di informazione in Nota Integrativa

Del ricorso alla deroga di cui all'art. 38-quater deve essere data informazione in Nota Integrativa.

L'informativa dovrà avere ad oggetto:

- i rischi e le incertezze derivanti dagli "eventi successivi", nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19;
- nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Osservazioni a margine della disciplina emergenziale

La deroga all'applicazione dell'art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile rappresenta una *facoltà* e non un obbligo. È rimessa quindi alla discrezionalità dell'organo amministrativo l'opportunità di avvalersene per contenere gli effetti sul bilancio di esercizio, se ritenuti provvisori, della crisi emergenziale.